



COMUNE DI CAPIAGO INTIMIANO

PROVINCIA DI COMO

VIA SERENZA, 7 – 22070 CAPIAGO INTIMIANO - C.F. E P. I.V.A. 00608850137
TEL. 031/4630337 – 031/4630338

UFFICIO ISTRUZIONE

www.comune.capiago-intimiano.co.it

l.bedetti@comune.capiago-intimiano.co.it

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL’ASILO NIDO PAIDEIA ALL’INTERNO DEL “CENTRO PER L’INFANZIA PAIDEIA” DI CAPIAGO INTIMIANO PER IL PERIODO 01/09/2022 – 31/08/2024 (RINNOVABILE PER ALTRI DUE ANNI)

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

CIG: 9276554687

INDICE

- Art. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE
- Art. 2.1 - OGGETTO DEL SERVIZIO
- Art. 2.2 - FINALITA’ DEL SERVIZIO
- Art. 2.3 - CARATTERISTICHE/DESCRIZIONE DEL CENTRO PER L’INFANZIA
- Art. 2.4 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO – APERTURA E FUNZIONAMENTO
- Art. 2.5 - ISCRIZIONI
- Art. 2.6 - RETTA DI FREQUENZA
- Art. 3 - SERVIZIO DI REFEZIONE E SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI
- Art. 4 – DURATA E VALORE DELLA CONCESSIONE
- Art. 5 - REVISIONE DEI PREZZI
- Art. 6 - ORGANIZZAZIONE DEL CONCESSIONARIO
- Art. 7 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
- Art. 8 - MANUTENZIONE ORDINARIA
- Art. 9 - ONERI COMUNALI
- Art. 10 - VERIFICHE E CONTROLLI

PERSONALE

- Art. 11 - INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE E CLAUSOLA SOCIALE
- Art. 12 - ORGANIZZAZIONE – DOTAZIONE DI PERSONALE
- Art. 13 - CONTINUITÀ DEI SERVIZI.

Art. 14 - FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE

Art. 15 - LOCALI ED ATTREZZATURE

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 - AVVIO DEL SERVIZIO - ESECUZIONE IN PENDENZA DI STIPULA

Art. 17 - DEPOSITI CAUZIONALI

Art. 18 - RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONI

Art. 19 - PIANO DELL'EMERGENZA E EVACUAZIONE

Art. 20 - DIVIETO DI CESSIONE E COTTIMO

Art. 21 - COSTITUZIONE IN MORA

Art. 22 - PENALITA'

Art. 23 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 24 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MUTAMENTO SITUAZIONE PATRIMONIALE

Art. 25 - SPESE ED ONERI FISCALI

Art. 26 - PRIVACY - RISPETTO DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003

Art. 27 - CONTROVERSIE

Art. 28 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI - LEGGE N. 136/2010

Art. 29 – SCADENZA CONTRATTO

Art. 30 – NORME GENERALI DI RINVIO

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente capitolato ha per oggetto la gestione unitaria in concessione, in lotto unico non frazionabile, del servizio di:

- Asilo Nido c/o il "Centro per l'Infanzia Paideia"

Non sono ammesse offerte per una parte dei servizi previsti in concessione. La concessione è da ritenersi globalmente ed unitariamente riferita a tutti i servizi nei quali è articolata. I servizi afferenti la concessione sono dettagliatamente descritti, nei contenuti prestazionali, nella tipologia e nella modalità di svolgimento nei successivi articoli cui si fa riferimento.

La concessione è costituita da un lotto unico poiché caratterizzata da una unitarietà funzionale e, pertanto, si ritiene opportuno, sia sotto il profilo della convenienza economica, che sotto il profilo della ottimale esecuzione, non procedere alla suddivisione in lotti.

Una gara a lotto unico, con conseguente unicità di coordinamento, direzione e responsabilità, appare idonea ad assicurare una adeguata omogeneità delle attività poste in essere e dei risultati perseguiti.

Art. 2 – DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE del Servizio di Asilo Nido c/o il "Centro per l'Infanzia Paideia"

Art. 2.1 OGGETTO DEL SERVIZIO

Oggetto del presente capitolato è l'affidamento della concessione per la gestione del servizio di Asilo Nido c/o "Centro per l'Infanzia Paideia". L'Asilo Nido ha una superficie pari a 208,40 Mq ed ha una capienza di 20 posti (+ 20%).

Sarà inoltre concessa al concessionario una seconda aula (86,35 Mq) all'interno del Centro per l'Infanzia Paideia da destinare a servizi compatibili con l'oggetto della concessione.

Lo stabile ove si prevede la gestione è di proprietà del Comune di Capiago Intimiano ed è situato in Via Serenza n. 90. I locali in concessione sono identificati al catasto fabbricati di detto Comune come segue: Cat B5, Sez CAP, Fg 8, Mapp 3798, Sub 701. Si prevede la gestione e la manutenzione ordinaria dei locali a cura e spese del concessionario, secondo le previsioni del presente capitolato. Si allega planimetria (Allegato 1).

Il corrispettivo a favore del concessionario sarà costituito unicamente dai proventi della gestione economica e funzionale dell'Asilo Nido nonché da eventuali contributi regionali o statali.

ART.2.2 FINALITA' DEL SERVIZIO

L'Asilo Nido è un Servizio educativo e sociale di interesse pubblico, aperto a tutti i bambini e le bambine in età compresa tra i 3 mesi e i 36 mesi (nido), che concorre con le famiglie alla loro crescita, sviluppo e formazione, nel quadro di una politica per la prima infanzia e della garanzia del diritto all'educazione e nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa.

Il Nido ha finalità di:

- formazione e socializzazione dei bambini, nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali;
- cura dei bambini che comporti un affidamento continuativo a figure diverse da quelle parentali in un contesto esterno a quello familiare;
- affiancamento delle famiglie nell'accudimento dei figli e nelle scelte educative a sostegno di una genitorialità consapevole.

ART. 2.3 – CARATTERISTICHE/DESCRIZIONE DELL'ASILO NIDO

La presente Concessione ha per oggetto l'affidamento della gestione pedagogico-educativa dell'asilo nido sito all'interno del "Centro per l'Infanzia Paideia" che comporterà l'osservanza di tutte le norme vigenti in materia di conduzione dei servizi educativi, come di seguito meglio definito:

- l'**Asilo Nido** sarà ubicato nella sezione sita al piano terra e sarà destinato ad ospitare i minori di età compresa tra 3 e 36 mesi, secondo le modalità previste dalla normativa vigente;

Il numero dei posti, calcolato in base alla capienza massima della struttura, è il seguente:

- Asilo nido: capienza massima, comprensiva del 20%, pari a 24 utenti.

L'Asilo nido Paideia dovrà possedere e mantenere per l'intera durata del contratto tutte le caratteristiche strutturali, organizzative, di sicurezza previste dalle leggi e regolamenti vigenti e, in particolare, dalle leggi regionali della Lombardia e relativi provvedimenti attuativi (a titolo di esempio, v. **"Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per la prima infanzia"** d.g.r. XI/2929 del 09/03/2020).

L'affidatario dovrà, anche provvedere alla gestione con la massima diligenza, tempestività e autonomia operativa nel rispetto delle relative leggi e della normativa vigente. L'affidatario dovrà altresì osservare tutte le norme in materia di sicurezza e di igiene nonché i relativi regolamenti.

L'aggiudicatario dovrà altresì provvedere a garantire:

- i servizi di assistenza e vigilanza;
- la progettazione e gestione delle attività educative socio-pedagogiche e didattiche;
- i servizi dedicati alla cura dell'igiene personale;
- la gestione, il coordinamento, la formazione e l'eventuale sostituzione del personale in servizio;
- il servizio di pulizia dei locali;
- il materiale occorrente per tutte le attività didattiche e pedagogiche;
- la riscossione e gestione delle rette di frequenza e delle iscrizioni al nido
- la gestione dei rapporti con le famiglie, il comune e ATS

L'arredamento della struttura, come indicato nell'Allegato 2, è di proprietà del Comune e sarà concesso in uso al concessionario come meglio declinato nel prosieguo del presente capitolato.

Tutti i restanti arredi e attrezzature attualmente all'interno nido sono di proprietà del gestore uscente.

ART. 2.4 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO – APERTURA E FUNZIONAMENTO

L'asilo nido prenderà avvio a partire dal 01/09/2022 e nello specifico con le modalità di seguito descritte.

L'ASILO NIDO dovrà essere funzionante per almeno 205 giorni nel periodo 1° settembre – 31 luglio, dal lunedì a venerdì, con possibilità di sospensione nel periodo natalizio e pasquale.

L'orario massimo giornaliero di apertura dell'Asilo Nido per le attività oggetto della presente concessione, in funzione dei parametri di cui ai commi successivi, va indicativamente dalle 07:00 alle 19:00, dal lunedì al venerdì.

Il servizio pedagogico garantito alle famiglie prevede posti a tempo pieno di nove ore massime di

servizio giornaliero nella fascia di apertura della struttura indicativamente dalle 07:30 alle 16.30 (pasto incluso).

È facoltà del concessionario, in base alle ipotizzate esigenze dell'utenza, prevedere posti a tempo ridotto, nonché posti a tempo pieno prolungato.

Si precisa al riguardo che il concessionario si impegna a fornire un servizio di somministrazione pasti a tutti i bambini presenti al Nido all'orario del pranzo, indipendentemente dalla tipologia oraria di frequenza prescelta.

Ai bambini fruitori del servizio dovrà essere garantita una merenda, sia al mattino che al pomeriggio.

ART. 2.5 - ISCRIZIONI

I **posti complessivi** per il servizio di **asilo nido** sono **prioritariamente riservati ai bambini residenti nel Comune di Capiago Intimiano.**

L'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Capiago Intimiano segnalerà al Concessionario eventuali inserimenti di bambini in carico al servizio sociale stesso che avrà carattere prioritario rispetto alla suddetta graduatoria.

Altri posti disponibili potranno essere destinati a bambini non residenti nel Comune di Capiago Intimiano. La domanda di pre-iscrizione dovrà essere rivolta direttamente all'aggiudicatario che gestirà direttamente anche le relative graduatorie.

Sarà cura dell'aggiudicatario altresì stipulare apposito contratto con l'utente in base alla tipologia di servizio prescelto.

I criteri per la formazione della graduatoria relativa all'ammissione dei bambini saranno stabiliti dall'aggiudicatario in accordo con l'Amministrazione Comunale. Dal secondo anno di esercizio dovrà comunque essere garantita la prelazione agli iscritti nell'anno precedente.

ART 2.6 - RETTA DI FREQUENZA

La retta di frequenza è interamente a carico della famiglia e sarà direttamente incassata e trattenuta dall'aggiudicatario quale compenso per il servizio svolto.

Pertanto, per la gestione dei servizi di cui alla presente concessione, al concessionario è riconosciuto un compenso mensile (I.V.A. esclusa) per bambino iscritto nella forma di rette pagate dagli utenti, come da offerta presentata in gara dall'aggiudicatario.

L'importo della retta di frequenza è quello indicato in sede di offerta.

L'importo indicato in sede di offerta è relativo al tempo pieno (9 ore). L'importo del part time (5 ore) sarà ridotto del 13% rispetto al prezzo offerto, l'importo del part time (4 ore) sarà ridotto del 23%, l'importo del tempo pieno prolungato sarà aumentato del 5%.

Oltre la retta mensile, le famiglie sono tenute al pagamento della quota di iscrizione (se richiesta dal concessionario).

Il concessionario è libero di applicare rette inferiori a quelle stabilite in sede di offerta.

La retta dovuta dagli utenti va versata al concessionario, secondo le modalità stabilite dal concessionario stesso, anche eventualmente in via anticipata, entro il 30 del mese precedente quello di frequenza e di ciò l'impresa ha diritto di pretendere impegno scritto da parte delle famiglie dei minori.

Tutte le somme di cui al presente articolo si intendono al **netto d'IVA**, se ed in quanto dovuta.

Nulla è dovuto dalla committente alla ditta per utenti in tutto o in parte morosi. Restano ad esclusivo onere e carico tutti gli oneri e adempimenti connessi al recupero delle quote inavase dagli utenti.

ART.3 – SERVIZIO DI REFEZIONE E SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI

L'aggiudicatario dovrà garantire agli utenti del nido la somministrazione, con proprio personale, del pranzo e delle merende nei vari momenti della giornata (mattina e pomeriggio). I pasti saranno forniti esclusivamente dalla azienda concessionaria della commessa per la gestione del servizio di refezione di tutte le scuole del Comune di Capiago Intimiano e che per la produzione dei pasti dell'Asilo Nido utilizzerà il centro cottura all'interno dello stabile.

Il costo del pasto sarà fatturato direttamente agli utenti del nido dall'azienda concessionaria del servizio di ristorazione.

Pertanto, le rette di frequenza dell'asilo nido non comprendono il costo del pasto.

ART. 4 DURATA E VALORE DELLA CONCESSIONE

Il contratto avrà durata di anni 2 (due), con decorrenza dal 01.09.2022 al 31.08.2024.

Per eventuali ritardi nell'avvio del servizio, ovvero per eventuali ritardi o inadempienze verranno applicate al concessionario le penalità previste all'art.22.

Il valore stimato complessivo della concessione, ai sensi dell'art. 167 del D.lgs 50/2016, è, al netto dell'IVA, pari ad Euro 297.385,44 (importo annuo pari a € 148.692,72), di cui Euro 0,00.= per oneri della sicurezza, come di seguito determinato:

INCASSO ASILO NIDO	IMPORTO RETTA IVA ESCLUSA	UTENTI	MESI	INCASSO ANNUALE IVA ESCLUSA	
INCASSO TEMPO PIENO	563,23 €	24	11	148.692,72 €	
				ANNUALE	TOTALE PER DUE ANNI
			TOTALE INCASSO ASILO NIDO IVA ESCLUSA	148.692,72 €	297.385,44 €

Di seguito i singoli importi unitari a base di gara:

TIPOLOGIA	SPECIFICA	IMPORTO UNITARIO A BASE DI GARA (IVA ESCLUSA)
ASILO NIDO	RETTA MENSILE TEMPO PIENO	563,23 €

I costi della manodopera, per l'intera durata della concessione (anni due) sono pari a € 262.061,58 (indicati a norma dell'art. 23, comma 6 del D.Lgs. 50/2016). Il costo è stato calcolato con riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro delle cooperative sociali.

OPZIONI

Proroga tecnica ai sensi dell'articolo 106 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016

La Stazione Appaltante, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà, che il concessionario si obbliga ad accettare, quale clausola di contratto, di disporre la proroga del servizio per ulteriori 6 mesi nelle more necessarie alla conclusione delle ordinarie procedure di scelta di un nuovo contraente.

In tal caso il concessionario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione Appaltante.

L'importo di tale opzione ammonta ad € 74.346,36.

Rinnovo del contratto

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto alle medesime condizioni per una durata pari a anni 2, per un importo di € 297.385,44 del D.Lgs. n. 50/2016). La Stazione Appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore almeno 6 mesi prima della scadenza del contratto originario.

Tutte le predette opzioni rappresentano un diritto potestativo della Stazione Appaltante e, pertanto, nel caso in cui la stessa decidesse di avvalersene, il concessionario sarà obbligato a darvi seguito, mentre nel caso in cui la Stazione Appaltante decidesse di non avvalersene, il concessionario non avrà diritto ad alcun indennizzo compensativo.

Valore complessivo della concessione

Il valore complessivo della concessione, idoneo a divenire contratto, comprensivo delle opzioni di cui sopra e degli oneri della sicurezza, è di € 669.117,24.

Non sono previsti costi per oneri della sicurezza derivanti da rischi di interferenza.

Tale importo è espresso a titolo di stima ed è, pertanto, puramente indicativo; esso non costituisce alcun impegno per il comune sul numero dei bambini che effettivamente frequenteranno l'asilo nido, né sulla tipologia di tempo, pieno – part-time – prolungato, che verrà effettivamente attivata per ciascun bambino frequentante.

ART. 5 - REVISIONE DEI PREZZI

A partire dal secondo anno, entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno di contratto il concessionario potrà inoltrare motivata istanza al Comune di Capiago Intimiano per la revisione delle tariffe praticate all'utenza (rette di frequenza e costo dei pasti per ciascun bambino). L'aumento delle tariffe potrà in ogni caso essere richiesto nella misura massima del 100% della percentuale media di aumento del costo della vita per famiglie di operai ed impiegati rilevata dall'ISTAT per l'anno precedente.

La variazione dell'indice ISTAT, riconosciuta con decorrenza dal mese di settembre, sarà rilevata sul periodo 01 gennaio – 31 dicembre dell'anno precedente.

L'applicazione dell'incremento tariffario all'utenza potrà avvenire solo previa espressa autorizzazione del Comune di Capiago Intimiano.

ART. 6 - ORGANIZZAZIONE DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario fissa un recapito c/o la sede del nido, dotato di idoneo collegamento telefonico e

informatico, in funzione permanente durante il periodo e l'orario di apertura della struttura.

A tale indirizzo sono anche recapitate le comunicazioni e le richieste di informazioni o interventi che la committente intenda far pervenire al concessionario.

Il concessionario provvede ad indicare un **responsabile** della concessione che risponda dei rapporti contrattuali fra lo stesso e la committente.

Tale soggetto sarà il riferimento immediato di utenti, genitori, operatori qualora dovessero insorgere particolari problematiche che necessitino di un'immediata risoluzione

ART. 7 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Salvo quanto previsto da altre specifiche clausole contenute nel presente capitolato, il concessionario provvede ad **ogni spesa** inerente la gestione del servizio, ad esclusione soltanto di quanto espressamente attribuito alla committente dal successivo art. 8.

In particolare il **concessionario** è tenuto a:

- a) Svolgere tutte le attività e gli adempimenti necessari per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento dell'Asilo nido Paideia secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
- b) organizzare l'attività didattica, assistenziale e di somministrazione dei pasti e provvedere al conseguente pagamento del personale impiegato comprensivo di **ogni** onere previdenziale, assistenziale e assicurativo;
- c) garantire l'aggiornamento del proprio personale e le altre iniziative di cui il concessionario si sia assunto l'onere in sede di offerta;
- d) organizzare le pulizie dei locali dell'Asilo Nido con proprio personale, materiali ed attrezzature sostenendone i relativi oneri;
- e) erogare a tutti gli utenti un servizio di somministrazione dei pasti, attivando un piano di autocontrollo HACCP;
- f) provvedere alle sostituzioni degli arredi interni ed esterni deteriorati e delle attrezzature della cucina, così da garantire il mantenimento di un buon livello di funzionalità nello svolgimento delle attività educative e del servizio di refezione. **Tutto** il materiale fornito e utilizzato dovrà rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza.
- g) effettuare il pagamento di tutte le assicurazioni varie connesse alla gestione del servizio.
- h) fornire i giochi ed il materiale di consumo, didattico, igienico, nonché qualsiasi altro materiale dovesse occorrere per l'espletamento delle attività pedagogiche previste dal presente capitolato e di quelle previste dall'aggiudicatario in sede di offerta. **Tutti** i prodotti utilizzati devono essere di ottima qualità. A titolo di esempio si riporta il seguente elenco:
 - a. colori, giochi, cancelleria, libri, ecc. che siano certificati a norma di legge e con dichiarazione della ditta produttrice che attesta l'idoneità per l'età dei bambini,
 - b. pannolini, latte detergente, salviettine, creme, detersivi e tutti i prodotti e materiali atti a garantire una corretta igiene dei bambini.
 - c. prodotti per l'infermeria e il pronto soccorso e quant'altro ritenuto funzionale per una corretta gestione del servizio.
- i) attivare il servizio di cui all'oggetto **entro e non oltre** il 01/09/2022 o entro la data successiva comunicata dall'ufficio competente, richiedendo le relative autorizzazioni e, in particolare, trasmettendo tempestivamente la comunicazione preventiva di esercizio (C.P.E.) e la SCIA

alimentare al competente ufficio territoriale, in qualità di titolare della gestione del servizio. Il concessionario si impegna, per l'intera durata dell'affidamento, al mantenimento delle condizioni organizzative necessarie per il rilascio dell'autorizzazione. A tal proposito il Comune fornisce al concessionario la documentazione inerente gli aspetti strutturali e impiantistici relativi alla struttura, che in ogni caso il concessionario dichiara di conoscere espressamente;

- j) Rimborsare all'Amministrazione Comunale le spese di manutenzione ordinaria dell'area verde, quantificabili in € 750,00 e dell'impianto geotermico, quantificabili in € 1.200,00.
- k) dichiarare di aver preso visione dello stato dell'edificio, degli impianti e delle attrezzature tutte concesse in uso e di impegnarsi a restituirle, al termine della gestione, nello stato in cui si trovavano all'inizio dello stesso, salvo il normale deterioramento derivante dall'uso;
- l) garantire la costante igiene delle strutture, delle attrezzature e di tutto il materiale utilizzato nell'esecuzione dei servizi in quanto le condizioni di igiene e sicurezza dei locali e degli spazi anche esterni, dei servizi, delle attrezzature e arredi costituiscono condizione essenziale per il regolare svolgimento delle attività affidate;
- m) fornire i prodotti occorrenti per la pulizia e la manutenzione di tutto quanto oggetto di concessione. L'aggiudicatario avrà la responsabilità esclusiva dell'uso dei prodotti, che pertanto dovranno essere assolutamente privi di tossicità e conformi alle normative vigenti, custoditi in apposito spazio, provvedendo a rendere consultabile, per ogni prodotto utilizzato, la relativa scheda tecnica;
- n) sostenere ogni altra spesa inerente la gestione del servizio, quali utenze telefoniche, energetiche, acqua, riscaldamento, tributo comunale sui rifiuti ed ogni altro tributo comunale come di tempo in tempo disciplinati dalla normativa nazionale e regolamentare. Per quanto riguarda le utenze (gas, luce, acqua), dedotta la quota assegnata al centro cottura, essendo presente un unico contatore per l'intera struttura, verranno ripartite tra l'asilo nido e la scuola dell'infanzia in base alle rispettive superfici;
- o) attuare la messa in opera di tutto quanto previsto dalla legge 104/1992 e successive modifiche in caso di inserimento di disabili c/o l'Asilo Nido;
- p) consentire ai tirocinanti, frequentanti scuole o facoltà universitarie del settore educativo – umanistico – pedagogico, l'accesso all'Asilo Nido Paideia per potervi svolgere, con modalità da concordarsi con la ditta stessa, attività formativa o di studio nel rispetto della attività educativa programmata dal gestore;
- q) utilizzare gli eventuali contributi straordinari erogati dall'ente comunale o regionale per l'abbattimento delle quote a carico degli utenti, nonché effettuare il pagamento di tutte le assicurazioni varie connesse alla gestione, e trasmettere al Comune copia delle rispettive quietanze;
- r) riconsegnare, al termine della durata del contratto, con provvedimento formale firmato dalle parti, l'unità immobiliare e i relativi arredi ed attrezzature ricevuti in uso all'inizio della concessione, in buono stato e pienamente funzionanti, salvo il normale deterioramento d'uso, pena il risarcimento del danno.

ART. 8 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ASILO NIDO "PAIDEIA"

Fatto salvo quanto previsto all'art. 9, per l'intera durata del contratto resta a carico del concessionario la manutenzione ordinaria generale dell'immobile, degli arredi, delle attrezzature, dei serramenti, etc., nonché la manutenzione ordinaria degli impianti elettrici, di riscaldamento, aereazione e idrici, ivi compresi quelli di scarico, secondo i criteri della regola d'arte e della diligenza del buon padre di famiglia. L'aggiudicatario dovrà assicurare, con oneri **interamente** a carico dello stesso - nulla potrà pretendere dal Comune di Capiago Intimiano allo scadere del termine del rapporto medesimo - la manutenzione ordinaria occorrente, intendendosi per manutenzione ordinaria quella necessaria a mantenere i locali, le attrezzature ed arredi vari in perfetto stato d'uso (art. 1808 del Codice Civile e ss.).

Il concessionario risponde interamente per ogni difetto dei mezzi, attrezzature, arredi, o comunque di qualsivoglia bene impiegato nell'espletamento dei servizi - anche se di proprietà della committente -, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi mezzi, attrezzature, arredi o beni possano derivare.

Prima di avviare il servizio, la ditta aggiudicataria comunica al Comune di Capiago Intimiano il nominativo e recapito - ed eventuali successive modifiche - del personale incaricato di gestire la manutenzione dell'immobile. Quest'ultimo è tenuto a compilare, su un registro vidimato dalla committente e conservato presso la struttura, l'elenco degli interventi di manutenzione eseguiti sull'immobile specificandone natura, valore e ditta realizzatrice; tale registro rientra fra i documenti in libera visione ai referenti del Comune di Capiago Intimiano incaricati del controllo.

Il personale operante nella struttura e di cui sopra hanno il dovere di segnalare **tempestivamente** all'Ufficio referente per il Comune ogni notizia che possa far ritenere indispensabile, urgente ed opportuno un intervento di manutenzione straordinaria o investimento.

Le opere di manutenzione dovranno essere eseguite preferibilmente nel periodo estivo o in altri periodi di minor afflusso, adottando le misure adeguate a minimizzare il disagio per l'utenza, fatta salva l'eventualità di interventi che rivestano carattere di urgenza.

ART. 9 - ONERI COMUNALI

È a carico dell'Amministrazione Comunale la manutenzione straordinaria dell'immobile e delle pertinenze affidate in concessione per l'espletamento del servizio, nonché l'idonea copertura assicurativa limitatamente all'immobile e al ramo rischi: incendio e furto.

È a carico dell'Amministrazione Comunale la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto geotermico esistente e dell'Area Verde, nonché la verifica periodica dell'impianto di messa a terra.

ART.10 - VERIFICHE E CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale, tramite i propri rappresentanti, ha la facoltà di accedere all'Asilo Nido Paideia in ogni momento, per verificare il rispetto degli aspetti qualitativo-gestionali del servizio erogato:

- sicurezza, igiene e pulizia degli ambienti e prodotti utilizzati;
- rispetto del rapporto personale – bambini presenti;
- manutenzione ordinaria dei locali e delle attrezzature;
- attuazione del progetto pedagogico proposto, anche sulla base di specifiche segnalazioni da parte dell'utenza e, più in generale, di quanto altro disposto nel presente capitolato.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di chiedere, in qualsiasi momento, con nota motivata, ed il Concessionario si impegna a garantire senza oneri a carico del Comune la sostituzione del personale

impiegato che non offra, nello svolgimento del servizio, garanzie di capacità, contegno e una condotta morale esemplare, con personale che sia in possesso dei medesimi requisiti di qualificazione professionale ed esperienza richiesti dal presente capitolato.

L'aggiudicatario si impegna altresì ad agevolare ogni controllo dell'A.T.S. e delle Autorità competenti per la verifica del rispetto delle normative igienico – sanitarie e dell'autorizzazione al funzionamento.

PERSONALE

ART. 11 - INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE E CLAUSOLA SOCIALE

Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente capitolato la Concessionaria avrà l'obbligo di osservare e far osservare tutte le disposizioni derivanti dalle leggi e dai regolamenti in vigore sia a livello nazionale che regionale, o che potessero venire eventualmente emanate durante il corso del contratto (comprese le norme regolamentanti l'igiene e comunque aventi attinenza con i servizi oggetto del contratto stesso).

Il Comune potrà richiedere alla Concessionaria in qualsiasi momento l'esibizione della documentazione al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia retributiva, previdenziale, assistenziale e assicurativa del personale in servizio, nonché in materia di formazione ed aggiornamento del personale.

Tutto il personale dipenderà ad ogni effetto dall'impresa e dovrà essere dotato di vestiario di servizio.

Il personale dovrà mantenere in servizio un contegno decoroso ed irreprensibile, rispettoso nei confronti dei minori, del personale scolastico e di chiunque altro presente nei locali mensa, per qualsiasi motivo, e comunque tale da escludere nella maniera più assoluta qualsiasi maltrattamento dei minori o altro comportamento perseguibile a norma degli artt. 571 e 572 del Codice Penale, ovvero l'uso di un linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o altri comportamenti lesivi della dignità del bambino.

Il personale impiegato non dovrà essere incorso in sentenze di condanna per violazione del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39 relativo alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori. Pertanto, dovrà essere esente da condanne per i reati previsti dal codice penale di cui agli art. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies e/o irrogazioni di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Prima dell'inizio del servizio dovrà essere trasmesso all'Amministrazione l'elenco del personale impiegato, con indicazione di qualifica e livello di inquadramento, nonché la dichiarazione della Ditta affidataria attestante l'assenza delle sentenze di condanna di cui al paragrafo precedente in capo a tutto il personale addetto al servizio.

Ogni variazione del personale impiegato dovrà essere comunicata all'Amministrazione comunale con preavviso di 3 giorni.

La Concessionaria dovrà garantire l'immediata sostituzione del personale addetto laddove assente per motivi di ferie, permessi, malattia o su espressa e motivata richiesta del Comune.

Tutto il personale educativo dell'Asilo Nido Paideia deve essere in possesso del titolo di studio previsto dalle vigenti leggi in materia e, in particolare, dalle Leggi Regionali della Lombardia e relativi strumenti attuativi, necessari per l'insegnamento.

Entro 60 giorni dall'inizio del servizio la Concessionaria deve trasmettere il programma annuale di formazione del personale e l'elenco dei partecipanti. Analoga documentazione deve essere trasmessa per il personale assunto in corso di esecuzione contrattuale.

Ai sensi dell'articolo 50 del D.Lgs. 50/2016, il concorrente aggiudicatario, compatibilmente con le esigenze della propria organizzazione di impresa, e ai sensi dei contratti collettivi nazionali, se dovuto, dovrà prioritariamente assumere gli addetti che operavano alle dipendenze del gestore uscente. Quanto precede a condizione che il numero dei lavoratori e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa dell'aggiudicatario e con le esigenze tecnico organizzative e di manodopera previste nel progetto di gestione presentato in sede di gara. Si riporta l'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto:

CONTRAENTE USCENTE: Cometa Cooperativa Sociale con sede in Casatenovo (LC).

ELENCO PERSONALE ASILO NIDO CAPIAGO

MANSIONE	CCNL	DURATA	LIVELLO	SCATTI ANZIANITA'	PROSSIMO	MONTE ORE SETTIMANALE
COORDINATRICE	COOP. SOCIALI	T.INDETERMINATO	D3	2	set-22	12,00
EDUCATRICE	COOP. SOCIALI	T.INDETERMINATO	D3	2	set-22	19,00
EDUCATRICE	COOP. SOCIALI	T.DETERMINATO	D1	0	set-22	25,00
EDUCATRICE	COOP. SOCIALI	T.DETERMINATO	D1	0	ott-23	20,00
EDUCATRICE	COOP. SOCIALI	T.DETERMINATO	D1	0	ott-22	20,00
EDUCATRICE	COOP. SOCIALI	T.INDETERMINATO	D1	0	set-22	25,00
ADD. PULIZIE	COOP. SOCIALI	T.INDETERMINATO	B1	4	set-22	17,50

ART. 12 - ORGANIZZAZIONE – DOTAZIONE DI PERSONALE

L'aggiudicatario deve assicurare che tutto il personale necessario per la gestione del servizio asilo nido, possieda i requisiti previsti dalla Delibera di Giunta Regionale n. XI/2929 del 09/03/2020 ed eventuali modifiche e integrazioni.

L'aggiudicatario dovrà pertanto garantire il rispetto del rapporto personale/numero iscritti e l'applicazione dei relativi parametri previsti dalla normativa sopraindicata.

Le assenze a qualsiasi titolo del personale impegnato nel centro dovranno essere regolarmente sostituite al fine di assicurare la continuità, la funzionalità e la qualità del servizio, nonché al fine di garantire l'efficacia dell'attività didattica, la custodia e sicurezza dei minori secondo i parametri previsti dalla normativa vigente, con personale in possesso degli stessi titoli del personale titolare, garantendo al tempo stesso, la stabilità delle figure di riferimento che dovrà essere declinata nell'offerta tecnica alla voce modalità di sostituzione del personale.

Il concessionario garantisce la dotazione al proprio personale di indumenti da lavoro uniformi ed in buono stato d'uso, oltreché delle cuffie, guanti, calzature e di ogni altro presidio di sicurezza, oltreché il materiale

di consumo, che dovesse risultare opportuno o obbligatorio da leggi o regolamenti in materia di igiene e sicurezza.

ART. 13 - CONTINUITÀ DEI SERVIZI

Il concessionario si impegna a garantire sempre la continuità del servizio oggetto della concessione, provvedendo alle opportune integrazioni e/o sostituzioni del proprio personale che dovesse dimostrarsi insufficiente e/o inadeguato. Nulla è dovuto al concessionario, ferma comunque l'applicazione delle eventuali penalità a suo carico, per la mancata prestazione del servizio, anche se causato da scioperi dei propri dipendenti.

In caso di sciopero del personale della ditta, l'amministrazione comunale dovrà essere avvisata non appena la ditta abbia conoscenza dell'indizione dello sciopero o comunque almeno 5 giorni prima che sia posto in essere.

ART. 14 - FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE

COORDINATORE PEDAGOGICO

L'attività di coordinamento dovrà essere assicurata dall'Ente gestore attraverso la figura del Coordinatore Pedagogico, così come regolamentato dalle norme regionali previste in materia.

Il Coordinatore Pedagogico dovrà mantenere un costante rapporto di collaborazione con l'Ufficio Servizi alla Persona del Comune.

Al Coordinatore Pedagogico sono attribuiti compiti organizzativi di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori (educatori), anche in rapporto alla loro formazione permanente, di monitoraggio e documentazione delle esperienze nonché di promozione e valutazione della qualità del servizio e di complessiva conduzione pedagogica del servizio erogato.

EDUCATORI

Il personale educativo, impiegato all'interno dell'asilo nido e della sezione primavera che dovrà rispettare i parametri numerici previsti dall'attuale normativa, deve essere in possesso del titolo di studio previsto dalla legislazione vigente (D.G.R. XI/2929 del 09 marzo 2020).

Esso dovrà frequentare annualmente corsi di formazione come previsto dalla normativa vigente

PERSONALE AUSILIARIO

L'aggiudicatario dovrà fornire personale ausiliario – nel numero previsto dalla normativa vigente (D.G.R. XI/2929 del 09 marzo 2020) - che dovrà garantire la qualità strutturale e igienica degli ambienti (pulizia, sanificazione, disinfezione, riassetto, preparazione, controllo e cura di ambienti e arredi) provvedere all'igiene ed alla sanificazione di materiali didattici e degli oggetti personali dei bambini (es. ciucci, giochi, biberon etc...), collaborare con il personale insegnante affiancandolo e supportandolo nello svolgimento sia dei momenti di cura (cambio, pasto, sonno), nello svolgimento delle attività che di vigilanza sui bambini. Tale personale dovrà altresì collaborare e/o coordinare le operazioni relative alla sicurezza.

ART. 15 - LOCALI ED ATTREZZATURE

L'Amministrazione comunale si impegna alla consegna della struttura all'aggiudicatario, che si perfezionerà con la sottoscrizione da parte di entrambe le parti contraenti di apposito verbale redatto in duplice copia, di cui una rimarrà agli atti dell'Amministrazione Comunale e l'altra rimarrà all'Aggiudicatario.

Con il termine struttura di cui sopra si intendono i locali – spazi interni e spazi esterni - siti in Capiago Intimiano, via Serenza n. 90, adibiti al servizio di gestione dell'Asilo Nido, oltre agli arredi indicati nell'Allegato 2.

L'aggiudicatario dovrà redigere – in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il Medico Competente e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza -, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, apposita relazione sulla valutazione del rischio in ambito lavorativo (**DVR**), che dovrà tradursi in un documento contenente quanto previsto dalla normativa vigente.

Il concessionario dovrà provvedere a sua cura spese a integrare quanto necessario per l'arredo dell'intera struttura per lo svolgimento delle attività del nido sia all'interno che all'esterno della struttura.

Tutti gli arredi e i giochi devono possedere caratteristiche e gli standard richiesti dalle normative vigenti in materia.

A tal fine, prima dell'inizio del servizio, il Concessionario dovrà far pervenire all'Amministrazione comunale copia dei relativi certificati di omologazione per ogni tipologia di arredo.

Si precisa che è obbligo del concessionario sostituire a propria cura e spese i beni mobili - ivi compresi, i giocattoli, gli armadietti, i lettini, tavoli, sedie, etc. – a qualunque titolo nella sua disponibilità e destinati alla gestione dei servizi, che, per usura o per qualsivoglia altra ragione, perdano il requisito dell'idoneità, anche sotto il profilo della sicurezza e della conformità ai requisiti di legge nonché all'uso a cui sono destinati. A tal fine è prevista una verifica annuale in contraddittorio tra le parti, cui seguirà la redazione di apposito verbale a cui il concessionario dovrà attenersi e sarà vincolato per le sostituzioni resesi necessarie.

Gli arredi e le attrezzature di proprietà comunale, al termine del contratto, dovranno essere riconsegnati in buono stato d'uso, con contestuale redazione di specifico verbale di consegna.

Il concessionario ha l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli arredi. Gli arredi e le attrezzature acquistati a qualsiasi titolo dal concessionario rimarranno di proprietà dell'Amministrazione Comunale, al termine della concessione, senza corresponsione di alcun indennizzo.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 16 - AVVIO DEL SERVIZIO - ESECUZIONE IN PENDENZA DI STIPULA

L'aggiudicatario si obbliga a rendere le prestazioni oggetto del presente appalto anche nelle more della stipula del contratto stesso in caso di consegna urgente del servizio. In tal caso, fermo restando quanto previsto dall'art. 26 del presente capitolato per la polizza assicurativa, l'Amministrazione Comunale potrà comunque procedere alla liquidazione dei compensi spettanti alla ditta stessa purché quest'ultima abbia già costituito e presentato la cauzione definitiva prevista dal Disciplinare di Gara.

Qualora la stipula del contratto non si perfezionasse per fatto imputabile al concessionario, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., ed il concessionario nulla potrà pretendere dall'Amministrazione Comunale a titolo risarcitorio/indennitario.

ART. 17 - DEPOSITI CAUZIONALI

Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, tutti i partecipanti dovranno costituire la cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) del valore complessivo presunto del servizio al netto dell'I.V.A.

Per quanto riguarda la cauzione provvisoria, quella definitiva e la documentazione connessa, si rimanda a quanto meglio specificato nel Disciplinare di Gara.

La garanzia dovrà essere prestata secondo le forme e modalità previste dall'art. 93 del D.Lgs. 50/2016.

La stipulazione del contratto è subordinata alla presentazione di una garanzia a titolo di cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103 del d.lgs. 50/2016: il concessionario è inoltre obbligato a produrre le ulteriori polizze.

L'appaltatore è obbligato a reintegrare, entro e non oltre n. 15 giorni, la cauzione di cui il Comune abbia dovuto avvalersi in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto.

Il mancato tempestivo reintegro della garanzia costituirà grave inadempimento contrattuale del concessionario.

La cauzione fornita verrà comunque svincolata al termine del rapporto contrattuale, verificandone il corretto adempimento.

ART. 18 - RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONI

Il Concessionario deve possedere e mantenere per l'intera durata della concessione i requisiti organizzativi e strutturali previsti dalle leggi e normative vigenti.

La gestione dei servizi oggetto della concessione viene effettuata dal concessionario a proprio nome, per proprio conto ed a proprio esclusivo rischio e pericolo, in qualità di titolare dell'attività a tutti gli effetti di legge e di contratto.

Il concessionario si intende espressamente obbligato a tenere comunque sollevato ed indenne il Comune di Capiago Intimiano da qualsiasi danno, diretto ed indiretto, causato a suoi dipendenti, agli utenti o alle attrezzature derivanti da comportamenti di terzi estranei all'organico educativo e scolastico sia per i servizi ordinari oggetto dell'appalto che per quelli innovativi proposti dal concessionario, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o a cose dall'attività del proprio personale o di altri in relazione al servizio in oggetto.

Il concessionario, pertanto, è il solo responsabile, senza riserve o eccezioni, della gestione dell'asilo nonché dei danni cagionati in relazione all'espletamento dei servizi – anche di quelli innovativi - o da cause ad essi connesse.

La committente ed i suoi obbligati saranno così esentati da ogni azione, sia in via giudiziale che stragiudiziale, da chiunque instaurata.

Il concessionario, oltre alle norme del presente capitolato, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati durante il periodo della concessione, comprese le disposizioni e i regolamenti del Ministero dell'istruzione dell'Università e della Ricerca, della Regione, della Provincia di Como, del Comune di Capiago Intimiano, nonché dell'ATS competente.

Il concessionario assume l'impegno di stipulare un'assicurazione di idoneo importo e, comunque, di massimale non inferiore a:

Responsabilità civile verso Terzi (RCT)

- Euro 3.000.000,00 per sinistro,
- Euro 1.500.000,00 per persona (tra cui gli utenti dei servizi e i terzi),
- Euro 1.000.000,00 per danni a cose,

Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (RCO)

- 2.500.000,00 = per sinistro
- 1.500.000,00 = per persona

e senza franchigie di sorta, che copra le eventuali responsabilità civili che possano conseguire dall'espletamento del servizio oggetto della concessione.

La polizza dovrà coprire l'intera durata della concessione.

Il concessionario si impegna a presentare copia della polizza al Comune di Capiago Intimiano e, ad ogni scadenza annuale, a produrre la dichiarazione rilasciata dalla Compagnia assicuratrice di regolarità di pagamento del premio.

Per verificare l'andamento del servizio, per concordare azioni necessarie o per contestare infrazioni, l'Amministrazione Comunale può convocare, anche periodicamente, i responsabili indicati dal concessionario presso la sede del Comune.

Per tutta la durata della gestione del servizio, il concessionario deve rispettare pienamente la normativa vigente, in particolare quella riguardante la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), nonché tutte le prescrizioni relative alla sicurezza contro gli incendi.

ART. 19 - PIANO DELL'EMERGENZA ED EVACUAZIONE

Il concessionario dovrà predisporre il "Piano di emergenza ed evacuazione".

Entro 10 giorni antecedenti dalla data di inizio di erogazione del servizio oggetto della concessione, il concessionario dovrà elaborare e presentare alla concedente, per la relativa approvazione, il documento di cui all'art. 28 del D.Lg. 81/2008, e all'art. 3 della legge 123/2007 e successive modifiche e integrazioni. Il concedente potrà riservarsi di indicare ulteriori approfondimenti ed integrazioni ai quali il concessionario dovrà adeguarsi entro un tempo massimo di 10 giorni dalla data della notifica.

Il piano della sicurezza dovrà contenere, salvo aggiornamenti documentali in base a sopraggiunte nuove disposizioni legislative in materia, almeno i seguenti elementi ed informazioni:

1. documento di valutazione dei rischi specifici connessi a ciascuno dei servizi oggetto della concessione (ivi compreso quello relativo all'attività di acquaticità);
2. misure tecniche, organizzative e procedurali che si intendono adottare per eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti;
3. dotazione di Dispositivi di Protezione Individuale e relativa formazione ed addestramento all'uso;
4. organizzazione prevista per la gestione delle problematiche di prevenzione, sicurezza, igiene del lavoro, tutela della salute dei lavoratori, con i nominativi del Datore di lavoro, del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del medico competente e di altre figure responsabili e dei relativi compiti;
5. nominativo dei rappresentanti dei lavoratori;
6. formazione professionale e informazione (documentate anche con protocolli operativi e procedure) del proprio personale in materia di salute e sicurezza;
7. misure previste per l'eliminazione dei rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori del Concessionario e eventuali terzi presenti;
8. adempimenti documentati prescritti da norme generali e particolari in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
9. elenco completo delle sostanze utilizzate nei vari processi di pulizia, sanificazione, disinfezione, trattamento della biancheria e relative schede di sicurezza date ai lavoratori esposti;

10. mezzi attrezzature previsti e/o disponibili per le attività di erogazione dei servizi;
11. provvedimenti che si intendono adottare per assicurare l'impiego di personale e mezzi idonei per l'esecuzione dei servizi.

La concedente si riserva la facoltà di richiedere il riesame del Piano di sicurezza qualora lo ritenga inadeguato nonché di richiedere l'apporto di eventuali migliorie alle modalità di espletamento dei servizi, ai fini del raggiungimento di una maggiore efficacia dal punto di vista degli aspetti igienici ed organizzativi, senza che il concessionario possa opporsi o vantare compensi di sorta.

Tutte le attrezzature, macchine, strumenti, arredi e beni mobili impiegati dal concessionario nell'esecuzione dei servizi dovranno essere dotate degli accorgimenti previsti dalle normative antinfortunistiche in vigore a tutela dell'incolumità di persone o cose.

Il concessionario alla fine della concessione dovrà riconsegnare l'immobile nelle medesime condizioni risultanti dal verbale di consegna iniziale, salvo l'ordinario deterioramento derivante dall'uso e le addizioni e/o modifiche effettuate durante il periodo di gestione contrattuale in accordo con l'Amministrazione comunale.

ART. 20 - DIVIETO DI CESSIONE E COTTIMO

È vietato cedere o sub cedere, anche temporaneamente, in tutto o in parte, il servizio in oggetto.

All'affidatario è fatto espresso divieto di cedere a terzi i servizi oggetto del Contratto, pena la risoluzione immediata dello stesso, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile.

Non sono considerate cessioni, ai fini della presente concessione, le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto venga espressamente indicato come subentrante nel contratto in essere con la committente mantenendo tutti i requisiti soggettivi/oggettivi per la gestione dell'Asilo Nido.

Nel caso di trasformazioni d'impresa, cessioni d'azienda, fusioni e scissioni societarie, il subentro nel contratto in essere deve essere prioritariamente autorizzato dalla committente, che può non autorizzarlo laddove manchino i prescritti requisiti, restando così il contraente obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni.

ART.21 - COSTITUZIONE IN MORA

Il mancato rispetto dei termini contenuti nel presente capitolato costituiscono messa in mora dell'aggiudicatario senza obbligo per il Comune di intimazione o richiesta fatta per iscritto (art. 1219 c.c.).

ART. 22 - PENALITA'

Le inadempienze potranno riguardare:

1. ritardi nelle sostituzioni di personale,
2. non corrispondenza al programma didattico - pedagogico,
3. violazione di norme igienico – sanitarie e di sicurezza,
4. violazioni diverse alle norme del presente capitolato e delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti,
5. inosservanza degli standard gestionali previsti dalla normativa vigente.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di applicare le seguenti sanzioni:

fino a euro 50,00	per ogni giorno di ritardo decorrente dal primo sollecito dell'amministrazione per la ritardata presentazione della documentazione prescritta dal capitolato al fine di consentire all'ente di effettuare gli opportuni controlli e monitorare l'andamento del servizio
fino a € 1.500,00	per ogni infrazione nell'ipotesi di mancato rispetto della dotazione del personale nonché delle sostituzioni nei termini previsti
fino a €. 2.500,00	per ogni infrazione in caso di mancato rispetto delle norme di pulizia ed igiene
Fino a €. 2.500,00	per l'interruzione anche parziale di uno o più servizi afferenti all'oggetto della concessione.
Fino a € 2.500,00	per ogni altra inadempienza, disservizio ed inefficienza derivanti da fatto imputabile alla Concessionaria in rapporto alla gravità del fatto

Il Comune di Capiago Intimiano, valutata la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall'aggiudicatario, potrà discrezionalmente graduare l'entità delle penalità e anche stabilire di non applicarle, qualora sia accertato che l'inadempimento sia di lieve entità, che non abbia comportato danni per l'Amministrazione e che non abbia causato alcun disservizio all'utenza.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da comunicazione scritta dell'inadempienza, inoltrata dall'Amministrazione Comunale all'aggiudicatario mediante raccomandata A.R./PEC.

L'aggiudicatario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della contestazione; l'Amministrazione comunale adotterà la determinazione circa l'accoglimento delle controdeduzioni o il rigetto delle medesime con conseguente applicazioni delle penali, dando comunicazione scritta all'aggiudicatario della decisione adottata entro il termine di trenta giorni dall'adozione.

In caso di recidiva sul medesimo inadempimento, l'importo della penale sarà applicato nella misura doppia dell'editto previsto nella precedente tabella.

Il Comune, fatta salva la prova di maggior danno, potrà procedere al recupero delle penalità mediante ritenuta sulle cauzioni, che dovranno essere reintegrate **entro e non oltre** i quindici giorni successivi alla data del prelievo.

ART. 23 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione anticipata del contratto per inadempimento ex art. 1453 C.C., oltreché nei seguenti casi che si riportano a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. inosservanza delle norme di legge di carattere previdenziale, assicurativo, contributivo, sanitario, anche riferite al personale dipendente;

2. danni prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà dell'Amministrazione Comunale;
3. uso dei locali per finalità diverse da quelle stabilite nel presente capitolato e nei servizi innovativi/aggiuntivi offerti in gara;
4. cessione o cotto totale o parziale della concessione e dei relativi servizi;
5. procedure concorsuali e/o frode;
6. non ottemperanza alle prescrizioni dell'Amministrazione Comunale;
7. infrazioni alle condizioni contrattuali e contestazione conseguente dell'Amministrazione Comunale;
8. inosservanza reiterata delle norme di carattere igienico – sanitarie, di prevenzione e sicurezza;
9. inosservanza delle norme riferite ai piani individuali di emersione ai sensi della legge 266/2002 e sue successive modificazioni o integrazioni;
10. perdita dei requisiti condizionanti l'ottenimento dell'autorizzazione al funzionamento dei servizi del centro e loro mancato ripristino, anche su diffida scritta della committente o degli altri Enti competenti alla vigilanza, entro il termine di 30 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della diffida;
11. inadempimento agli obblighi da parte del concessionario in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
12. violazione dell'obbligo di permettere alla committente di vigilare sul corretto svolgimento dei servizi;
13. mancato pagamento delle utenze per oltre 6 mesi;
14. in tutte le altre ipotesi in cui l'inosservanza delle prescrizioni comporti un grave disservizio per l'amministrazione comunale e/o di riflesso per l'utenza.

L'Amministrazione Comunale provvederà, con invio all'aggiudicatario di lettera Raccomandata A.R./ovvero mediante comunicazione a mezzo PEC, all'avvio del procedimento di risoluzione del contratto. Ai sensi dell'art. 10 della Legge 241/90 ed entro trenta giorni dal ricevimento, l'aggiudicatario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni che potranno essere inviate tramite Raccomandata A.R. o mediante presentazione all'Ufficio Protocollo del Comune di Capiago Intimiano a mezzo di comunicazione PEC.

L'Amministrazione comunale, entro 20 giorni dal ricevimento, provvederà all'accoglimento o al rigetto delle controdeduzioni pervenute.

La risoluzione del contratto per inadempimento comporta, altresì, che l'impresa non potrà partecipare alla successiva gara per la gestione globale della struttura indetta dall'Amministrazione Comunale. La risoluzione del contratto per colpa comporta l'obbligo del concessionario al risarcimento dei danni, con conseguente incameramento della cauzione di cui all'art. 25 del presente capitolato, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.

In caso di ingiustificata sospensione, interruzione o abbandono, anche temporaneo (un giorno) del servizio, la concessione si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto comunque salvo il risarcimento del danno.

ART. 24 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La Concessione si intenderà revocata e il contratto risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., nel caso di annullamento/revoca dell'aggiudicazione a qualsiasi titolo della concessione, fallimento del concessionario o di sottoposizione dello stesso a procedure concorsuali che possano pregiudicare l'espletamento del servizio senza soluzione di continuità, con conseguente incameramento della

cauzione, salvo in ogni caso il maggior danno.

Qualora il concessionario sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà della concedente proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Qualora il concessionario sia un raggruppamento d'impresе, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, la concedente ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento temporaneo o altra, in possesso dei requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza di una delle predette cause, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

In caso di fallimento del concessionario, la concedente si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, utilmente collocati in graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

La Concessione si intenderà revocata e il contratto risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., nel caso di interruzione/sospensione dei servizi per ogni fatto imputabile al concessionario.

ART. 25 - SPESE ED ONERI FISCALI

Tutte le spese, compresi gli oneri fiscali, inerenti e conseguenti la stipula della concessione-contratto-nessuna eccettuata o esclusa - saranno a carico dell'aggiudicatario.

Nel caso in cui l'aggiudicatario non esegua tempestivamente gli adempimenti prescritti ai fini della stipula del contratto o non si presenti alla data e nel luogo fissati per la stipula senza alcuna valida giustificazione o non presenti la cauzione definitiva nei termini assegnati, l'ente lo dichiarerà decaduto e aggiudicherà la concessione al concorrente che segue in graduatoria.

Saranno a carico dell'aggiudicatario inadempiente tutti gli eventuali maggiori oneri sostenuti dal Comune per l'affidamento della concessione.

Le spese per la pubblicazione del bando di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario al momento della stipula del contratto di concessione.

Art. 26 - PRIVACY - RISPETTO DECRETO LEGISLATIVO GDPR 679/2016

Si informa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del GDPR 679/2016, che:

1. i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti la procedura, disciplinata dalla legge, per l'aggiudicazione dell'appalto,
2. il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria pena l'esclusione,
3. i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione al personale dipendente del Comune, responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio, a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e del decreto legislativo 267/2000 ed ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di appalti di servizi,
4. il trattamento dei dati avverrà anche mediante strumenti informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza,

5. i diritti degli interessati sono quelli previsti dal CAPO III art. 12 e successivi del GDPR 679/2016.

Si precisa che, in considerazione del trattamento di dati personali, la ditta aggiudicataria è tenuta al trattamento in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Tutti i dati trattati sono e debbono rimanere riservati e pertanto l'appaltatore è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per la loro protezione, assumendo, in caso contrario, ogni responsabilità di legge con particolare riferimento ai rischi di perdita, sottrazione o indebito trattamento. La ditta vincitrice accetta sin d'ora la nomina a responsabile del trattamento dei dati personali che le verranno conferiti per la gestione del servizio. La stessa dovrà adottare tutte le misure necessarie per la protezione di tali dati ai sensi della normativa vigente ed in ossequio alle disposizioni del Garante della Privacy.

ART. 27 - CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia derivante dall'esecuzione del contratto di concessione, di cui il presente capitolato è parte integrante e sostanziale, è demandata al foro del Tribunale di Como.

ART. 28 - OBBLIGHI in materia di tracciabilità dei flussi finanziari - Legge n. 136/2010

In conformità a quanto previsto dall'art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., e della Determinazione n. 4/2011 dell'ANAC, il Concessionario s'impegna ad utilizzare un conto corrente bancario dedicato, anche non in via esclusiva, alle transazioni inerenti l'esecuzione del presente contratto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario/postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere il CIG di gara indicato in titolo.

Ogni variazione dovrà essere comunicata alla concedente entro sette giorni dall'avvenuta variazione e/o dall'accensione del nuovo conto corrente dedicato.

ART.29 – SCADENZA CONTRATTO

Alla scadenza del rapporto contrattuale, la struttura dovrà essere restituita, entro e non oltre i successivi 15 giorni, nella piena disponibilità dell'Amministrazione Comunale in buono stato manutentivo e con gli arredi consegnati un uso e le migliorie arretrate e concordate, senza che alcun indennizzo sia dovuto da parte dell'Amministrazione a favore dell'assegnatario.

In caso di recesso da parte dell'assegnatario o risoluzione anticipata del contratto per inadempienza imputabile all'assegnatario, prima della scadenza naturale del contratto, non sarà dovuto dal Comune di Capiago Intimiano alcun indennizzo per le migliorie, le attrezzature e gli arredi tutti presenti nello stabile.

ART. 30 – NORME GENERALI DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si rimanda alla vigente legislazione applicabile in materia.

ALLEGATI:

PLANIMETRIA **ALLEGATO 1**

ELENCO ARREDI E ATTREZZATURE **ALLEGATO 2**